



AVVISO PUBBLICO

approvato con determinazione dirigenziale n.1146 del 08.05.2025

per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari per gli anni 2018-2019-2020 (residuo) e 2021-2022 finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (Decreti Ministeriali 28 Dicembre 2021 e 17 Ottobre 2022), in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 205/2017) nei comuni dell'Ambito territoriale sociale di Crotona (*Comuni di Belvedere Spinello, Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale*). CUP: F91J21000040002 anno 2021 - CUP: F89G22000240002 anno 2022– DGR N. 737/2022 e N. 162/2023

Visti:

- la Legge 8 Novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000”, così come modificata con legge regionale n.26 del 3 agosto 2018;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla Legge n. 162/1998 e s.m.i;
- il DPCM del 21 novembre 2019, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per le non auto sufficienti 2019-2021, inquadrando, nell’ambito dell’assistenza indiretta, anche le prestazioni di cura rese alle persone non autosufficienti dai familiari e dalla rete di supporto allargata in base la piano personalizzato”;
- il DPCM 27 Ottobre 2020, il quale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver di cui all’art. 1 comma 254 della legge 205/2017, per gli anni 2018-2019-2020, destinate al sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, stabilisce “criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare **e per l’anno 2021**”;
- il Decreto interministeriale del 17 ottobre 2022, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare **per l’anno 2022**;
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 e, in particolare, l’art. 1 comma



- 254, che istituisce presso al presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare “;
- l’art. 1, comma 255 della citata legge 205/2017, definisce **Caregiver Familiare** la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall’art.33,comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata , o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18;
 - la legge regionale n. 6 del 7 febbraio 2024, “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;
 - il decreto dirigenziale n.13203 del 20.09.2024, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione;
 - la convenzione Rep. N. 341 del 14.01.2025 regolante i rapporti tra la regione Calabria e il comune di Crotona.

Rilevato che:

I Decreti interministeriale del 28 dicembre 2021 e del 17 ottobre 2022, prevedono il riparto tra le Regioni del fondo per gli anni 2021e 2022 e, al comma 2 dell’art.1 gli stessi decreti stabiliscono che le risorse sono destinate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli Ambiti Territoriali , che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

- a) ai Caregiver di persone con disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 Settembre 2016 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016” tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
- b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali;
- c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Considerato che le somme assegnate dalla Regione Calabria all’Ambito territoriale di Crotona , finalizzate al riconoscimento del contributo per il caregiver familiare sono pari a euro **87.920,89 (euro ottantasettemilanovecentoventi/89)** così ripartiti:

- € 14.119,61 (euro quattordicimilacentodiciannove/61) relativi alle economie annualità 2018-2019-2020- CUP F89G22000240002;



- € 35.581,70 (euro trentacinquemilacinquecentottantuno/70) relativi all'annualità 2021 come da riparto approvato con DGR 737/2022-CUP: F91J21000040002;
- € 38.219,58 (euro trentottomiladuecentodiciannove/58) relativi all'annualità 2022 come da riparto approvato con DGR 162/2023 CUP: F89G22000240002 ;

SI RENDE NOTO

Che è indetto apposito Avviso Pubblico per l'acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti per accedere al contributo "Caregiver Familiare";

ART. 1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso è volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, come definito all'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.

Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorire il mantenimento al proprio domicilio.

Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel "progetto di assistenza" di cui all'art 7, costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

ART. 2. DESTINATARI

Ai sensi della L. 205/2017, i destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo sono i **caregiver familiari** dando priorità agli interventi, come indicato nel citato DPCM, che svolgono l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale a favore dell'assistito riconosciuto con disabilità gravissima.

La citata Legge 205/2017, all'art.1 comma 255, fornisce una definizione generale di "caregiver familiare" indicando quali possibili destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del Fondo caregiver, unicamente coloro che, per i rapporti intercorrenti con l'assistito, sono riconducibili alla definizione di legge.



E' data priorità agli interventi nei confronti di:

1. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016:

“Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

2. Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali;

3. Programmi di accompagnamento finalizzati alla de-istituzionalizzazione ed al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.



ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1) Contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016.

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018 "linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alla disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- b) Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
- c) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla l.104/92, art. 33;
- d) Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo composto da un solo genitore).

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso .

Relativamente al suindicato punto 1, l'Ambito territoriale richiederà alle aziende sanitarie provinciali di trasmettere allo stesso gli elenchi dei nominativi dei disabili gravissimi che non hanno avuto accesso al fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse economiche, al fine di semplificare il percorso burocratico e amministrativo di accertamento dei requisiti necessari alla presentazione dell'istanza di concessione del contributo.

2) Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali.

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

Criteri di priorità:

- a) caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;
- b) caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;



c) caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali composti da un solo genitore).

3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Il percorso di de istituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di de-istituzionalizzazione per il Dopo di Noi;
- b) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla l.104/92, art. 33;
- c) Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone **ricoverate in strutture residenziali**.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiore a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero) e durante il quale il contributo è sospeso.

ART. 4 REQUISITI DI ACCESSO

Si accede al contributo mediante richiesta di presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, degli ambiti territoriali.

Il processo da porre in essere richiede, innanzitutto, il riconoscimento formale da parte dei servizi territoriali del ruolo del caregiver familiare e della funzione da lui svolta. Il riconoscimento deve essere espresso nell'ambito del Piano assistenziale individuale (di seguito **PAI**) della persona con disabilità o non autosufficiente da lui assistita.

Il **PAI** deve essere condiviso, nei contenuti e nelle finalità, dai principali interlocutori, servizi - utente - caregiver familiare, e deve essere riconosciuta al caregiver la capacità di proporre e scegliere nel rispetto della volontà e dell'interesse dell'assistito, tra i vari servizi socio assistenziali attivabili sulla base degli esiti della valutazione multiprofessionale condotta. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM distrettuale) inquadra le responsabilità ed attività assistenziali e di cura del "caregiver familiare" integrandole con gli altri interventi previsti dal PAI in favore dell'assistito.



Per accedere al contributo il Caregiver Familiare deve presentare i requisiti indicati nelle linee guida Regionali e specificatamente la persona con disabilità e il caregiver devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e di partecipazione:

- A. la persona con disabilità ed il caregiver** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere entrambi residenti o domiciliati in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale di Crotona;
- B. la persona con disabilità** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, art. 3 del DM 26.09.2016, accertata in sede di **Valutazione Multidimensionale dalla UVM e UVMD** del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018;
 - b) Essere beneficiario dell'indennità di accompagnamento in condizione di disabilità gravissima e/o comunque definite non autosufficienti gravissimi, ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 1. **persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016;**
 2. **Programmi di accompagnamento finalizzati alla de-istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita**
 - c) la persona assistita dal Caregiver Familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima deve essere in vita alla data di presentazione della domanda;
 - d) l'attività di assistenza prestata dal Caregiver Familiare deve essere continua e svolta presso l'abitazione della persona assistita;
- C. Il Caregiver familiare** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere cittadino Italiano oppure cittadino comunitario oppure cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
 - b) Avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
 - c) Avere acquisito il consenso della persona che assiste o di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore, qualora presente.

Sono **ESCLUSI** dal contributo i Caregiver Familiare di persone che ricevono contributi incompatibili con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità.

Pertanto, occorre non essere beneficiario di interventi monetari correlati a:

- Progetti di Vita Indipendente;
- Progetti "Dopo di Noi";
- Non essere caregiver di persone disabili assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali



Saranno escluse le domande:

- presentate oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
- presentate su modello non conforme a quello allegato al presente avviso;
- contenenti atti e dichiarazioni mendaci.

Il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della persona anziana non autosufficiente è assunto dalle UVM e UVMD dei distretti socio-sanitari.

Le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente valutate dall'equipe, nonché il livello di carico assistenziale del caregiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza Personalizzato (PAI) per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità.

Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale, con specifica indicazione del Fondo di riferimento e del relativo CUP, delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e sulla base delle condizioni di fragilità oltre che in base alle priorità definite nelle tipologie di intervento, che saranno valutate dall'equipe multidisciplinare presente nell'Ambito Territoriale.

Il caregiver familiare può presentare domanda solo per la persona assistita di cui si prende effettivamente cura anche se nel nucleo familiare sono presenti due persone con la medesima condizione di disabilità.

Nel caso in cui il caregiver familiare si prendesse cura di più soggetti, il contributo verrà riconosciuto solo per uno degli assistiti ovvero per la persona che risulta essere in una condizione di maggiore gravità.

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter accedere al contributo, le domande dovranno essere presentate su apposito modello **1, comprensivo di allegati (Allegato 2 e Allegato 3)** del presente avviso, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte secondo una delle seguenti modalità:

1. La domanda dovrà essere inviata tramite PEC al comune capo Ambito di Crotona, al seguente indirizzo: protocollocomune@pec.comune.crotone.it ovvero consegnata a mano presso il Protocollo dei Comuni di residenza afferenti l'ATS di Crotona, che avranno cura di farla pervenire al comune capofila di Crotona indicando nell'oggetto "Avviso pubblico- Domanda di accesso al contributo di caregiver familiare annualità 2021-2022";



Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza/gravità, secondo le schede di riferimento di cui all'art. 3 del DM 26 Settembre 2016;
- Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100%;
- Certificazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992, in corso di validità;
- **Attestazione ISEE 2025 (in corso di validità e di regolarità, con limite, per accesso al contributo, di € 36.000,00 del caregiver familiare;**
- Copia del documento di identità in corso di validità del Caregiver familiare richiedente il contributo;
- Copia del documento di identità in corso di validità della persona assistita;
- Copia dell'eventuale Decreto di nomina di tutela, curatela o di amministrazione di sostegno.
- Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di richiedenti extracomunitari;

L'istanza con la suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30.05.2025.

In caso di domande prive di alcuni dei documenti richiesti l'Ufficio potrà procedere, mediante soccorso istruttorio, a richiederne l'integrazione, con assegnazione del termine di 10 (dieci) giorni per l'invio.

La richiesta di integrazione verrà effettuata con la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In caso di mancata integrazione nel termine sopra indicato la domanda verrà dichiarata inammissibile.

Si specifica che per la trasmissione a mano farà fede il numero e la data della protocollazione e per la trasmissione tramite PEC la data e l'ora di invio.

In questo caso l'inoltro del documento ha validità giuridica solo se effettuato a sua volta da un indirizzo di PEC.

L'ufficio non rilascia copie dei documenti presentati. Sarà cura dell'utente presentare allo sportello una copia su cui sarà apposta l'etichetta con i dati identificativi dell'atto (numero, data e classificazione di protocollo). Il comune capofila di Crotona non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

In caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto richiedente, si prenderà in considerazione l'ultima in ordine temporale. In caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo



scopo l'Ambito Territoriale attiverà i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere sottoposta a verifiche e controlli delle autorità competenti.

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Dopo la scadenza del termine del presente avviso, apposita commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale procederà all'esame delle domande pervenute.

Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti del presente Avviso, le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dal case manager, tramite la compilazione della scheda di valutazione di cui "Griglia di valutazione" del presente avviso.

Tra le domande che avranno superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, saranno considerati prioritari i casi che si trovano in contesti più fragili se esposti al disagio sociale, o a precarie condizioni di lavoro, o a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

A tal fine, le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e ai fini dell'ammissione sulla base dei sotto riportati criteri di priorità.

La griglia di valutazione che consente di attribuire un punteggio massimo di 60 punti è così articolata:

CRITERIO 1 - ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE

(come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)

ISEE Nucleo Familiare DEL CAREGIVER	Punti
ISEE ≤ 9.360,00 euro	30
ISEE da 9.360,01 a 17.000,99 euro	20
ISEE da 17.001,00 a 25.000,00 euro	10
ISEE ≥ 25.000,01 euro	0

CRITERIO 2 - CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER

Condizione di Fragilità Sociale	Punti
Nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito	30



Condizione di Fragilità Sociale	Punti
Nucleo familiare con almeno una persona anziana (≥65 anni) diversa dal disabile gravissimo assistito	20
Nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito	10

In caso di parità di punteggio si applicheranno progressivamente i seguenti criteri di priorità:

CRITERI DI PRIORITÀ	
1	Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse
2	Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali
3	Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla l.104/92, art. 33
4	Caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali, nucleo composto da un solo genitore)

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà applicato il criterio dell'età maggiore del caregiver familiare.

Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Calabria all'ATS per ogni annualità prevista, con la predisposizione di UNA **graduatoria unica di Ambito** relativa rispettivamente alle annualità 2021 e 2022

Il residuo annualità 2018, 2019 e 2020 verrà proporzionalmente distribuito tra i beneficiari in graduatoria fino a completo esaurimento della somma disponibile.

ART. 7 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Al caregiver familiare è riconosciuto un assegno di cura **di euro 400,00 una tantum**, per ognuno dei Fondi previsti con specifica indicazione del CUP di riferimento più il residuo proporzionalmente distribuito tra i beneficiari in graduatoria fino a completo esaurimento della somma disponibile. L'assegno di cura è riconosciuto per gli interventi di sollievo e sostegno assicurata al proprio assistito, a seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili.

Il contributo è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non



autosufficiente. Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma **aggiuntivi** e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario e sono **compatibili** con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o no autosufficiente, compresa la frequenza di un centri diurno.

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso solamente al caregiver familiare che svolge l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal **Piano Assistenziale Individuale (PAI)** o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e sociosanitari di competenza.

Al contributo potranno accedere le persone in condizione di gravissima disabilità, dando priorità a coloro i quali non hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza per mancanza di risorse.

Il contributo una tantum in favore degli aventi diritto sarà pari ad 800 euro complessivi, con specifica indicazione del CUP di riferimento per ogni annualità prevista + **il residuo proporzionalmente distribuito tra i beneficiari in graduatoria fino a completo esaurimento della somma disponibile.**

L'erogazione del contributo economico **NON** è retroattiva ma subordinata alla presentazione di dichiarazione da parte dei caregiver relativamente alle attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

ART. 8 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse disponibili, assegnate all'Ambito di Crotona, sono pari complessivamente ad €. euro **87.920,89 (Euro Ottantasettemilanovecentoventi/89).**

Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, le somme necessarie, i beneficiari, seppur in condizioni di ammissibilità, non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Crotona.

Qualora la Regione Calabria dovesse incrementare le risorse finanziarie, la graduatoria, redatta sulla base dei punteggi acquisiti dal Comune di Crotona in qualità di Ente Capofila, verrà utilizzata fino ad esaurimento delle stesse.

Non è prevista una compartecipazione finanziaria da parte dell'Ambito Territoriale di Crotona. L'erogazione del contributo assegnato ai beneficiari verrà erogato nella misura di euro 400 per



OGNUNO DELLE annualità 2021-2022 **più la somma residua pari ad € 14.119,61** proporzionalmente distribuita tra i beneficiari in graduatoria fino a completo esaurimento della somma disponibile.

ART. 9 PATTO PER LA CURA

Il **Patto per la Cura** - redatto dai servizi sociali territoriali, con eventuale attivazione dell'UVM laddove ritenuto necessario, sulla base dei bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità gravissima o non autosufficiente. Deve contenere tutte le attività espletate da Caregiver familiare e le relative modalità di erogazione. Il patto per la cura terrà conto del PAI della persona assistita, ovvero dell'insieme delle prestazioni, degli ausili, dei servizi, dei contributi economici e delle risorse umane ivi compreso il case manager con il ruolo di referente per il Caregiver familiare e per la persona destinataria dell'intervento.

1. Il Caregiver familiare e il case manager sottoscrivono il "Patto per la Cura" nel quale deve essere indicato l'importo del contributo concesso relativamente alle funzioni e alle attività svolte dallo stesso.
2. Il contributo concesso per ciascun Patto, a valere sulle risorse di cui ai commi precedenti, non potrà essere superiore a euro 400 per OGNUNO DELLE annualità 2021-2022 **più la somma residua pari ad € 14.119,61** proporzionalmente distribuita tra i beneficiari in graduatoria fino a completo esaurimento della somma disponibile.
3. Le risorse assegnate ai beneficiari, in base al Patto per la Cura, saranno erogate a seguito del trasferimento delle risorse assegnate dalla Regione Calabria

ART. 10 CESSAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

La cessazione del contributo si può verificare nei seguenti casi:

1. Decesso della persona in condizioni di disabilità gravissima o non autosufficienza. In caso di decesso dell'assistito, il caregiver ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'ente competente entro 10 giorni. L'erogazione del contributo sarà interrotta a partire dal giorno del decesso stesso. Eventuali somme indebitamente percepite successivamente a tale data dovranno essere restituite.
2. Ricovero in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria dell'assistito;
3. Qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
4. Trasferimento fuori Regione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI



I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione della retta dei cittadini che intendono usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio-assistenziali presenti nell'Ambito Territoriale di Crotona. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona o un suo delegato. Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/ o manuali, da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

ART. 12 CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.

ART. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare o modificare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse la necessità per ragioni di pubblico interesse o nel caso di mancato trasferimento da parte della Regione Calabria delle risorse assegnate, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare alcun diritto.



ART. 14. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti del presente avviso potranno essere richiesti al Settore Politiche Sociali del Comune di Crotona, ai seguenti contatti telefonici 0962/921453-310 o direttamente presso la sede degli Uffici dei Servizi Sociali facendo riferimento al Sig. Stefano Varipapa, esclusivamente nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente il foro di Crotona